

Chris Cunneen (Università del New South Wales)

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA AL VAGLIO DELLA CRIMINOLOGIA CRITICA*

1. Introduzione. – 2. Il ruolo dello Stato nei programmi di giustizia riparativa. – 2.1. La polizia. – 2.2. La pena. – 3. Globalizzazione. – 3.1. Risarcimenti e giustizia di transizione. – 4. Comunità. – 5. Genere. – 6. Critica liberale e procedura giuridica. – 7. Penalità “non statale” e ibridità postmoderna. – 7.1. Una visione pessimistica della giustizia riparativa come forma ibrida di giustizia. – 7.2. Una visione ottimistica della giustizia riparativa come forma ibrida di giustizia. – 8. Conclusioni.

1. Introduzione

La relazione fra criminologia critica e giustizia riparativa è una relazione piuttosto scomoda. Da un lato, la giustizia riparativa è una storia di ottimismo, riforme e cambiamento sociale; dall’altro, essa, poiché tende a funzionare all’interno dei sistemi tradizionali di giustizia penale, non riesce ad opporsi ai processi di esclusione e di criminalizzazione. Questo capitolo esplora alcune delle tensioni esistenti tra giustizia riparativa e criminologia critica e propone una disamina della giustizia riparativa per quanto concerne le sue potenzialità non realizzate.

La giustizia riparativa può essere definita in vari modi: come un processo, come un insieme di valori o obiettivi o, più in generale, come un movimento sociale che ricerca un determinato cambiamento nel *modus operandi* dei sistemi di giustizia penale. Una definizione citata di frequente è che la giustizia riparativa è «un processo attraverso il quale le parti coinvolte in un reato specifico decidono collegialmente le modalità di gestione delle conseguenze del reato e delle sue implicazioni per il futuro» (T. Marshall, 1999, 5). Questa definizione enfatizza il presupposto di questo tipo di procedimento secondo il quale tutte le parti hanno l’opportunità di essere ascoltate sulle conseguenze del crimine e su cosa è necessario fare per reintegrare le vittime e i colpevoli e risarcire la comunità. Altre definizioni evidenziano più i valori e gli obiettivi della giustizia riparativa che non la forma del procedimento. Si dice allora che i valori fondamentali siano le relazioni di cura tra tutte le parti coinvolte, il potere di decisione affidato alla comunità piuttosto che il controllo statocentrico del processo decisionale, e la non-dominazione.

* Per gentile concessione dell’autore e dell’Editore, il presente articolo è la traduzione di un capitolo del testo a cura di Thalia Anthony, Chris Cunneen, *The Critical Criminology Companion*, Hawkins Press (The Federation Press), Sydney 2008, dal titolo *Understanding Restorative Justice Through the Lens of Critical Criminology*. Traduzione dall’inglese di Francesca Vianello.

Le radici della giustizia riparativa possono essere individuate in un insieme di approcci diversi in ambito criminologico e giuridico emersi durante gli anni Sessanta e Settanta che rendono lo sviluppo contemporaneo della giustizia riparativa assimilabile ad una sorta di “movimento sociale”. Tali origini includono lo sviluppo della giustizia “informale”, compresa la mediazione vittima-autore di reato. A sostegno della giustizia riparativa vi è inoltre un certo numero di tradizioni intellettuali, tra le quali le tradizioni critiche europee dell’abolizionismo, le tradizioni religiose che pongono l’accento su conciliazione e cura e, in Nord America, Australia e Nuova Zelanda, quelle che sottolineano i valori delle culture indigene e i processi di risoluzione delle dispute nelle società “pre-statali” (K. Daly, R. Immarigeon, 1998; G. Pavlich, 2005).

Nella pratica la giustizia riparativa ha assunto forme diverse, sia per quanto riguarda il processo che per quanto concerne la capacità di soddisfare i valori e gli obiettivi che essa considera fondamentali. Tale forma di giustizia abbraccia una gamma di pratiche che possono essere situate in vari momenti del processo di giustizia penale, come *diversion* antecedente il processo, durante il dibattimento o dopo la sentenza con i detenuti. Abbiamo esempi di giustizia riparativa nella mediazione vittima-autore di reato, nelle forme di giustizia comunitaria e nella giustizia minorile, così come nei *sentencing circles*. Istanze di applicazione dei principi della giustizia riparativa possono trovarsi anche in situazioni post conflitto e di transizione, come ad esempio la *South African Truth and Reconciliation Commission*. Ci sono, inoltre, variati settori al di fuori del diritto penale in cui le pratiche di giustizia riparativa sono state utilizzate, per esempio in ambito lavorativo, scolastico e di tutela dell’infanzia. La letteratura relativa ai processi di giustizia riparativa è piuttosto ampia (esempi recenti: G. Johnstone, D. Van Ness, 2007; D. Sullivan, L. Tift, 2006). Inoltre sono state effettuate numerose valutazioni dei programmi di giustizia riparativa in Nuova Zelanda, Australia, Regno Unito, Europa e Nord America (H. Strang, 2001; G. Luke, B. Lind, 2002). Scopo di questo articolo non sono, comunque, né l’analisi dei procedimenti, né la revisione della letteratura di valutazione.

Nelle sue manifestazioni più avanzate, la teoria della giustizia riparativa ha elaborato una critica delle concettualizzazioni e delle istituzioni chiave del sistema di giustizia penale. Ha fornito l’opportunità di mettere in discussione i discorsi relativi alla criminalizzazione e alla punizione. Ha trasformato la nozione di “crimine”, facendo sì che le categorie del “danno”, del “conflitto” e della “disputa” sostituissero la definizione di comportamento criminale proposta in modo esclusivo dallo Stato. Ha ripensato la relazione fra vittima, colpevole e comunità, ed in particolare ha avversato l’idea che i diritti e gli interessi della vittima e del colpevole fossero diametralmente opposti in una rela-

zione a “somma zero”. Per quanto riguarda la penalità, la giustizia riparativa si è presentata come una “terza via” tra retribuzione e riabilitazione.

La giustizia riparativa, tuttavia, può anche risultare un discorso adattabile al neoliberismo, nella misura in cui si concentra sulla responsabilità “attiva” dei singoli soggetti: la responsabilità del colpevole di uno specifico crimine e quella della vittima di partecipare ad un processo per rimediare alle reciproche perdite. Inoltre il processo di per sé nega un ruolo chiave allo Stato e privilegia la gestione comunitaria (P. O’Malley, 2006, 221-2). Un argomento centrale in questo senso è che le pratiche di giustizia riparativa si sono sviluppate nel contesto – e hanno contribuito alla creazione – di due giustizie parallele all’interno dei sistemi penali, che definiscono in modo sempre più netto l’accesso ai programmi di giustizia riparativa sulla base di recidiva e rischio.

Le prospettive critiche relative alla giustizia riparativa sono emerse da diversi ambiti. Per quanto attiene agli obiettivi di questa discussione, le argomentazioni critiche possono essere definite come neomarxiste, postmoderne e poststrutturaliste, femministe, postcolonialiste e liberali. Si tratta di prospettive critiche ampie. Non ci si deve sorprendere, quindi, che ci siano intersezioni e sovrapposizioni nella loro applicazione alla giustizia riparativa. Tali critiche coprono vari temi, quali il ruolo dello Stato e delle sue agenzie, i concetti di globalizzazione e comunità, le relazioni di classe, “razza”, etnicità e genere, e altre questioni relative alla *rule of law*, ai principi legali e al giusto processo. Fondamentali per queste critiche sono le questioni del potere, le pratiche di resistenza e le forme della penalità nell’ambito dei regimi neoliberisti.

2. Il ruolo dello Stato nei programmi di giustizia riparativa

Un’importante critica è emersa in ambito neomarxista contemporaneamente alla formulazione, all’inizio degli anni Novanta, di nuove pratiche di giustizia riparativa, particolarmente in ambito minorile (R. White, 1994). Tale critica ruotava intorno alla relazione tra giustizia riparativa e Stato. In particolare il controllo diretto dello Stato sulla giustizia riparativa, che stava emergendo, sembrava minarne il potenziale più radicale. I neomarxisti erano preoccupati del fatto che le rivendicazioni della giustizia riparativa rivelassero sia un’ingenuità profonda sulla natura della politica sia una visione ottimistica del potere statale. Come ha sostenuto White (*ivi*, 187), la giustizia riparativa:

accetta, sulla base delle apparenze, la concezione liberal-democratica dello Stato come per lo più neutrale e al di sopra di interessi settoriali, che opera per il “bene comune”, come arbitro di conflitti imparziale ed indipendente.

Secondo la prospettiva neomarxista, c'è una limitata consapevolezza – da parte di chi propone la giustizia riparativa – del passaggio, avvenuto durante gli ultimi vent'anni, da uno Stato sociale ad uno Stato più repressivo come aspetto dell'emergere della politica neoliberista. Il ritirarsi dello Stato dall'assunzione di responsabilità nelle aree della sanità, dell'istruzione e del welfare e il passaggio a modalità di governo attuate attraverso la privatizzazione e la responsabilizzazione individuale e comunitaria hanno avuto profondi effetti sul ruolo dello Stato nel controllo del crimine. In modo simile, l'impatto – basato sulla classe sociale – della disoccupazione e dell'emarginazione, particolarmente fra i giovani, pone davvero seri problemi per la pratica della giustizia riparativa, specialmente se questa si costruisce sulla presunzione di una responsabilità individuale per il crimine e la riparazione. Quel che la critica neomarxista chiede è che la giustizia riparativa affronti seriamente queste questioni sociali ed economiche più ampie e che si renda in grado di gestire costruttivamente le diverse "ferite nascoste" di classe, che includono l'abbandono della scuola e del lavoro, la mancanza di alloggi, l'abuso di droghe e l'emarginazione.

Un'ulteriore perplessità, specialmente in Australia e Nuova Zelanda, riguarda l'incapacità di comprendere la complessità della relazione esistente tra popolazioni colonizzate e Stati coloniali/postcoloniali. Si stenta a riconoscere che lo Stato ed in particolare le agenzie della giustizia penale non godono della legittimazione delle popolazioni indigene negli Stati colonizzatori. Un programma di giustizia riparativa patrocinato dallo Stato può tranquillamente essere visto con sospetto e considerato come l'imposizione di un'ulteriore forma di controllo, che mina modalità di governo indigene già esistenti. A questo si aggiunga l'ironia politica e storica che chi proponeva la giustizia riparativa, in particolar modo durante gli anni Novanta, definiva la propria attività come vicina alle culture indigene, da cui diceva di trarre ispirazione (C. Cunneen, 1997; H. Blagg, 1997).

2.1. La polizia

Una questione fondamentale che deriva dalla relazione fra giustizia riparativa e Stato è quella relativa al ruolo della polizia e alla criminalizzazione. In molte giurisdizioni la polizia esercita un significativo potere discrezionale sui programmi di giustizia riparativa. Può, ad esempio, determinare l'accesso ai programmi della giustizia minorile e giocare un ruolo chiave nel funzionamento dei procedimenti e nell'accordo che ne segue. La centralità del ruolo della polizia è particolarmente problematica se si considerano le preoccupazioni riguardanti l'esercizio improprio della discrezionalità, il predominio della polizia o degli altri operatori professionisti sugli altri partecipanti e la

sostanziale immunità di cui la polizia gode (R. White, 1994; C. Cunneen, 1997). L'ampio ruolo ricoperto nei programmi di giustizia riparativa ha ampliato i poteri di polizia. Nella maggior parte delle giurisdizioni questa estensione del ruolo della polizia non è stata accompagnata da un aumento delle responsabilità o dei controlli sui processi decisionali (H. Blagg, 1997). Contemporaneamente in Australia ci sono state importanti estensioni legislative dei poteri di polizia, soprattutto per quanto concerne i reati di ordine pubblico (D. Brown *et al.*, 2006; J. McCulloch, 2008). Come conseguenza di queste trasformazioni più persone entrano in contatto con tutti i settori del sistema di giustizia penale, inclusi quelli ritenuti "riparativi".

Le popolazioni indigene e le minoranze razziali ed etniche potrebbero avere buone ragioni per essere scettiche sul fatto che la polizia sia un arbitro indipendente nel processo della giustizia riparativa. C'è il pericolo che i giovani appartenenti a tali minoranze vengano classificati dalla polizia come "inadatti" agli schemi della giustizia riparativa, specialmente se hanno alle spalle il compimento di altri reati o vengono considerati non cooperativi (C. Cunneen, R. White, 2007).

Bisogna che i processi di giustizia riparativa riescano a criticare in modo efficace le operazioni di polizia quando si rivelano inappropriate e razziste, così come, più in generale, l'ampliamento dei processi di criminalizzazione. La polizia e il sistema di giustizia penale hanno un ruolo determinante nella costruzione dell'immagine di alcuni gruppi sociali come minacce e nella riproduzione di una società costruita su confini definiti in base alla razza. Il processo di criminalizzazione costituisce «un discorso "razzializzante" significativo» (M. Keith, 1993, 193), da cui nemmeno la giustizia riparativa è immune. Se quest'ultima non riesce a criticare l'estensione dei poteri di polizia, gli interventi di ordine pubblico su reati minori o l'uso discriminatorio di arresti e perquisizioni, allora non si tratta che di un ulteriore dispositivo al servizio del potere. Diviene semplicemente una modalità di governo che facilita e legittima ulteriormente l'intervento dello Stato.

2.2. La pena

La giustizia riparativa è coinvolta in dibattiti di lunga data sulla natura e sulle funzioni della pena. Daly e Immarigeon (1998) si chiedono se la giustizia riparativa sia davvero contraria al modello di giustizia retributivo o riabilitativo o non combini piuttosto elementi di tali approcci. È significativo che i programmi di giustizia riparativa siano stati accolti all'interno di un contesto che pone maggiore enfasi sulla responsabilità individuale, sulla deterrenza e sull'incapacitazione. Come altri autori hanno sostenuto (J. Pratt, 2008; R. Hogg, 2008), negli ultimi decenni si è registrato un significativo intensificar-

si della pena, contemporaneamente all'introduzione di pratiche di giustizia riparativa. Pertanto si possono trovare elementi – di giustizia riparativa, retribuzione, *just desert*, riabilitazione e incapacitazione – tutti operanti contemporaneamente all'interno di una particolare giurisdizione in qualsiasi momento.

Il dibattito sulle forme della penalità postmoderna è utile per contestualizzare la giustizia riparativa all'interno delle forme di punizione contemporanee. Pratt (2000), ad esempio, ha discusso il ritorno della pubblica vergogna (*public shaming*) e il riaffacciarsi di forme di penalità pre-moderne. Egli indica inoltre lo sviluppo di altri fenomeni che sembrerebbero fuori luogo in un contesto penale moderno, come per esempio i campi di concentramento, il coprifuoco o l'abbandono dei criteri di proporzionalità (*ivi*, 131-3). O'Malley (1999) ha discusso lo "sconcertante insieme" degli sviluppi della politica penale, che includono politiche basate sulla disciplina, sulla punizione, sull'iniziativa individuale, sull'incapacitazione, sulla riparazione e sulla reintegrazione – politiche che sono reciprocamente incoerenti e contraddittorie. Gran parte del dibattito sulla penalità postmoderna, comunque, si è focalizzato sul passaggio dei sistemi penali alla funzione di previsione del rischio: lo sviluppo di «tecniche di identificazione, classificazione e gestione dei gruppi identificati a seconda della loro pericolosità» (M. Feeley, J. Simon, 1994, 173).

L'enfasi sulla dimensione attuariale, sulla predizione del rischio e sulle politiche di incapacitazione non sono in contraddizione con il modo in cui si sono sviluppate le pratiche della giustizia riparativa; esse possono piuttosto essere viste come strategie complementari situate all'interno dei singoli sistemi di giustizia. Il calcolo del rischio diventa pertanto una tecnica fondamentale per dividere le popolazioni tra coloro che possono beneficiare delle pratiche della giustizia riparativa e coloro che vanno indirizzati verso processi più punitivi di incapacitazione, attraverso il rifiuto della concessione della libertà provvisoria, o l'imposizione di particolari forme di sorveglianza o di reclusione. Le modalità di valutazione del rischio vengono determinate in misura sempre maggiore da una varietà di strumenti "deboli" o "forti" di predizione del rischio, che possono andare dalla semplice assunzione della fedina penale all'applicazione di tecniche di valutazione del rischio specificatamente progettate.

Possiamo vedere più chiaramente come questi processi operino nei termini di una maggiore *biforazione* dei sistemi di giustizia esistenti. Il caso dell'Australia è esemplificativo. L'introduzione di modelli riparativi è avvenuta in un contesto in cui i sistemi di giustizia minorile rispondono sempre più a due categorie di autori di reato: quelli definiti come "minori" e quelli che vengono visti come criminali seri e/o recidivi. Gli autori di reati minori go-

dono di vari programmi di *diversion* come i *conferencing schemes*. Gli autori di reati più gravi o i recidivi, invece, vengono classificati come non idonei a tali programmi e trattati in maniera più punitiva con sentenze simili a quelle degli adulti.

Nell'ultimo decennio, inoltre, tali processi di biforcazione si sono intensificati, in particolare con dei cambiamenti nella legislazione sulla libertà provvisoria che hanno drammaticamente aumentato i tassi di carcerazione tra adulti e minorenni, e con criteri più restrittivi sull'idoneità ai programmi di *diversion* come i *youth conferencing*.

3. Globalizzazione

La globalizzazione ha come effetto quello di imporre modelli preferenziali di sviluppo capitalistico, di modernizzazione e di urbanizzazione (M. Findlay, 1999). In questo contesto, la globalizzazione richiede in misura sempre maggiore forme particolari di accumulazione del capitale – e relazioni sociali e giuridiche ad essa funzionali – sia all'interno che fra gli Stati nazione. A prima vista, questo potrebbe sembrare irrilevante per le rivendicazioni locali della giustizia riparativa. Eppure il dibattito sulla globalizzazione dovrebbe metterci in guardia sulla necessità di situare il crescente interesse verso la giustizia riparativa entro i confini mutevoli delle relazioni all'interno e tra il primo ed il terzo mondo. Questo è particolarmente vero dal momento in cui la giustizia riparativa si presenta per lo più come una narrativa alternativa sulla giustizia, come qualcosa al di fuori dei paradigmi della giustizia retributiva, della deterrenza e della riabilitazione, e come forma “non occidentale” di risoluzione delle dispute.

Si è posta scarsa attenzione all'ipotesi che la giustizia riparativa possa essere vista come una forza globalizzante al pari delle tradizionali forme giuridiche occidentali. Il rischio di sovrapporsi alle consuetudini e al diritto locale sussiste tanto con la giustizia riparativa quanto con altri modelli costruiti sulla retribuzione o sulla riabilitazione (C. Cunneen, 2002). Nozioni ristrette e particolaristiche di giustizia riparativa potrebbero diventare parte di una tendenza globalizzante che finisce per limitare le forme della giustizia locale in quelle aree in cui c'è richiesta di “modernizzazione” (M. Findlay, 1999; E. Zellerer, C. Cunneen, 2001, 251). In tal modo le vere pratiche locali e consuetudinarie non statali per la risoluzione delle dispute e la riparazione dei danni verrebbero sostituite da quello che l'Occidente concepisce come giustizia riparativa. Possiamo vedere esempi di questo processo in Australia, dove le procedure abituali degli aborigeni godono di minor legittimazione rispetto alle forme di giustizia riparativa sanzionate dallo Stato, come il *conferencing*. D'altro canto, nell'interesse di rivendicazioni più generali in favore

della giustizia riparativa, le forme tradizionali della giustizia locale potrebbero essere spinte a trovare risposte per crimini per i quali non sono mai state pensate (come avviene in Ruanda con i procedimenti locali di risoluzione delle dispute *gacaca* che si occupano del genocidio) (S. A. Iffil, 2007).

3.1. Risarcimenti e giustizia di transizione

Un'altra tendenza della globalizzazione è il ruolo sempre più esteso riconosciuto alla giustizia riparativa nella gestione di questioni riguardanti la giustizia in contesti di transizione, per i crimini di Stato e per gravi violazioni dei diritti umani. Una letteratura sempre più estesa considera l'importanza dei risarcimenti per riparare le ingiustizie storiche, e i potenziali legami fra risarcimenti e giustizia riparativa (C. Cunneen, 2006; N. Findlay, R. Henham, 2005). A livello internazionale il fatto che i governi riconoscano e risarciscano le vittime di abusi relativi ai diritti umani riscuote una crescente approvazione, così come viene sempre più diffusamente accettato il principio dei risarcimenti. I risarcimenti hanno la capacità di sovrapporsi in maniera significativa agli obiettivi della giustizia riparativa, e così è avvenuto ad esempio nel caso della *South African Truth and Reconciliation Commission* (C. Cunneen, 2006).

Altro effetto, in parte, della globalizzazione è la tendenza ad introdurre processi specifici di risposta alle violazioni dei diritti umani da parte dello Stato, come si può vedere nel lavoro di organizzazioni come l'*International Centre for Transitional Justice* (ICTJ) di New York. La ICTJ fornisce consulenze e modelli per la costituzione di Commissioni per la verità e la riconciliazione. La questione è che questi processi di giustizia riparativa finiscono per venire imposti, in parte nell'interesse dell'Occidente di risolvere i conflitti in un modo piuttosto che in un altro, e senza alcuna relazione locale e organica con la specifica società in cui vengono applicati.

4. Comunità

Pavlich nota come all'interno del discorso sulla giustizia riparativa si assuma l'esistenza assoluta della "comunità". La comunità appare come l'insieme degli «ambiti collettivi spontanei e volontari che costituiscono le fondamenta della società civile» (2005, 97). La comunità non è un insieme naturale di relazioni tra individui, né un processo sociale naturale da porsi alle fondamenta della società civile. Le comunità sono sempre costruite nell'ampio contesto della storia e della politica. Le critiche radicali forniscono una complessa interpretazione della problematica relazione tra comunità e Stato. Fondamentale in tal senso è la perplessità circa la visione armonica delle relazioni

sociali e politiche che la nozione di comunità presenta, la quale maschera conflitti, potere, differenze, ineguaglianze e relazioni sociali ed economiche di potenziale sfruttamento.

L'analisi postmodernista della giustizia riparativa ha messo in discussione le nozioni implicitamente consensuali di società civile e di comunità. Pavlich sostiene che “comunità” è anche sostanzialmente in relazione con *esclusione*. «La promessa di un'associazione collettiva libera e non imposta della comunità è compensata da una tendenza a rinforzare i confini, rafforzare un'identità, e affidarsi all'esclusione per assicurare l'auto-conservazione» (2001, 3). Una tale visione della comunità è davvero poco distante da quella della comunità “chiusa” dei ricchi che escludono i poveri o della comunità di interessi generata dal potere e dal prestigio. La “comunità” può facilmente tradursi nella purezza di classe, culturale e razziale, nella xenofobia e nel razzismo (Z. Bauman, 1998). In effetti il problema è che la giustizia riparativa può diventare quello a cui si oppone: una pratica che ghettizza, limita ed esclude gli individui, invece di reintegrarli.

Un altro argomento della critica radicale è la discussione dell'affermazione secondo cui la giustizia riparativa fornirebbe alla “comunità” un modo per farsi restituire dallo Stato la gestione della questione criminale. Secondo la prospettiva femminista, il problema è che lo Stato non ha mai adeguatamente criminalizzato la violenza contro le donne. Nella misura in cui possiamo discutere di “comunità” in questo contesto, potremmo ben dire che la “comunità” riflette le relazioni patriarcali che sostengono l'accettazione della violenza contro le donne. Invece di fornire loro una tutela e salvaguardarle da questo tipo reati, può finire per legittimare socialmente e culturalmente la violenza.

In una prospettiva post-colonialista, le politiche coloniali sono state direttamente responsabili della distruzione e della ricostruzione della “comunità” secondo gli interessi dei colonizzatori. Molte delle attuali comunità indigene sono nate come conseguenza diretta delle politiche di ricollocazione forzata attuate dal governo coloniale. Inoltre, la creazione di comunità composte da minoranze razziali ed etniche all'interno delle metropoli del primo mondo dipende dalle condizioni determinate dalle relazioni neo e post-coloniali che influenzano le esperienze migratorie e post-migratorie (C. Cunneen, J. Stubbs, 2002). Sia le comunità indigene che quelle post-belliche derivano la propria forma dalla storia e dalla politica contemporanea. Cosa significa, allora, in queste situazioni, “comunità” per le minoranze, e che impatto può avere una tale definizione sulle relazioni con la polizia, i sistemi di giustizia penale e, più in generale, con lo Stato?

Le critiche neomarxiste e governamentali del neoliberismo sottolineano anche le attuali tendenze verso la responsabilizzazione degli individui, delle

famiglie e delle comunità e la preferenza per un “governo a distanza”. Pavlich (2005, 97) nota che la “comunità” della giustizia riparativa è costituita essenzialmente dallo Stato che disegna, crea, e finanzia il progetto della giustizia riparativa e i suoi operatori. Fornisce autorità e legittimità alla “comunità” che poi partecipa al progetto di giustizia riparativa. La comunità non è indipendente dall’istituzione statale.

5. Genere

Forse la critica più sostanziale alla giustizia riparativa è venuta dalle femministe che hanno sottolineato la mancanza di comprensione delle relazioni di potere insite nei crimini contro le donne. Le argomentazioni femministe sono state particolarmente incisive in relazione ai problemi relativi all’applicazione delle pratiche di giustizia riparativa alla violenza domestica. Il punto di partenza di questa critica è che la violenza domestica è un tipo particolare di reato e che la priorità fondamentale di qualsivoglia intervento deve essere assicurare la tutela fisica delle vittime, di solito donne e bambini (J. Stubbs, 1997; 2002).

La giustizia riparativa, pertanto, deve essere in grado di decostruire le nozioni generiche di reato: la natura della violenza domestica è specifica. La violenza non è un’azione astratta fra due individui sconosciuti l’uno all’altro. La violenza può essere invece parte di un insieme di strategie di controllo basate sul genere che include varie forme di comportamento e tattiche di coercizione. La violenza di per sé può essere parte di un ciclo di comportamenti ripetitivi che includono il pentimento. Ci sono, inoltre, dimensioni sociali e culturali che riempiono di significato e autorizzano la violenza, e limitano le possibilità di risposta delle donne (J. Stubbs, 2002, 45). Non possiamo supporre che gli attori riuniti in una seduta di giustizia riparativa siano in grado di fornire il sostegno necessario alle vittime che si trovano in una posizione strutturalmente svantaggiata.

Certo, la premessa basilare della giustizia riparativa, che il danno tra vittima e *offender* deve essere riparato, deve essere esaminata come un risultato auspicato dalle donne che cercano intervento, sostegno e tutela contro la violenza (*ivi*, 51).

Non c’è, inoltre, alcuna ragione particolare per ipotizzare che le pratiche di giustizia riparativa privilegino o diano davvero voce a donne appartenenti a minoranze o rispondano adeguatamente ai diversi gruppi di donne che vivono livelli differenti di violenza. In Australia, ad esempio, il numero di omicidi delle donne indigene è dieci volte superiore a quello delle altre donne. I tassi variano anche per altre donne che appartengono a minoranze: ad esempio, il tasso di omicidi di donne filippine è cinque volte superiore a quel-

lo generale delle altre donne in Australia (C. Cunneen, J. Stubbs, 2002). Queste differenze riflettono direttamente gli effetti sul genere delle condizioni coloniali e post-coloniali. Detto questo, vale anche la pena notare che la terificante esperienza che le donne colonizzate hanno degli interventi della giustizia penale occidentale può portarle a guardare alla giustizia riparativa come ad una possibile via verso risultati migliori (H. Nancarrow, 2006).

6. Critica liberale e procedura giuridica

Molti attivisti della giustizia penale hanno espresso le loro perplessità riguardo ad alcuni aspetti dei programmi di giustizia riparativa. Spesso queste critiche sono rivolte a pratiche specifiche di giustizia riparativa e si caratterizzano, a livello generale, per il loro richiamo ad argomentazioni di tipo liberale incentrate sulla *rule of law* e l'egualanza di fronte alla legge. Le perplessità sollevate possono essere distinte da quelle avanzate dalle criminologie critiche, nella misura in cui si assume che con alcuni accorgimenti il processo può essere corretto e rettificato.

Queste perplessità, tuttavia, riguardano anche la tutela dei diritti e dei valori basilari che anche i criminologi critici cercano di sostenere, e includono l'abuso del *due process*, l'assenza di procedure formalizzate di diritto e tutela, gli esiti eccessivi, sproporzionati o inconsistenti dei programmi e così via (K. Warner, 1994, 142-6), come pure le possibili violazioni dei diritti dell'imputato nelle fasi dell'indagine, del giudizio e della formulazione della sentenza nel sistema della giustizia penale.

In fase investigativa la mancanza di una consulenza legale indipendente, le pressioni per far ammettere un reato in cambio dei presunti benefici della *diversion* e di una fedina penale pulita, e l'assenza di verifiche sulla legalità delle perquisizioni, degli interrogatori e della raccolta delle prove da parte della polizia può compromettere i risultati. Inoltre, far pressione perché venga ammesso il reato significa, per la Corte, non considerare le questioni relative alla *mens rea* (la salute mentale dell'imputato) e al diritto di difesa.

Una preoccupazione correlata è che l'esito di un programma di giustizia riparativa può essere meno punitivo di quanto ci si potrebbe aspettare da una sentenza che applicasse i normali principi di coerenza e proporzionalità. Può anche succedere che vengano ignorati i principi legati al riconoscimento di diritti umani fondamentali riguardanti bambini e giovani, come il supremo interesse del minore e quello della riabilitazione quando la sentenza o altre decisioni intervengono a colpire bambini e giovani.

Il diffondersi del *conferencing* e di altre procedure di giustizia riparativa può introdurre la possibilità del cosiddetto *net widening*, un allargamento della rete del controllo. In particolare, i giovani possono ritrovarsi sottopo-

sti a procedure di *conferencing* per comportamenti che precedentemente sarebbero stati ritenuti troppo insignificanti per giustificare un intervento ufficiale (K. Polk, 1994, 133-5). L'emergere di questo problema in specifiche giurisdizioni dipenderà anche dalla particolare cornice legislativa e politica all'interno della quale operano le procedure di giustizia riparativa. Ad esempio, i criteri legislativi che determinano l'utilizzo, il controllo e il giusto bilanciamento tra forme riparative e altre opzioni ufficiali possono far sì che il potenziale problema venga minimizzato. Nello sforzo di fornire una cornice per il miglioramento del *conferencing* riservato ai giovani, la *Australian Law Reform Commission* (1997, 482) si è raccomandata affinché gli standard nazionali per la giustizia minorile forniscano migliori linee guida alle pratiche del *family group conferencing*.

7. Penalità “non statale” e ibridità postmoderna

La giustizia riparativa, alla ricerca di un “mito delle origini” (K. Daly, 2002), spesso rivendica un’autenticità indigena pre-moderna. Spesso le rivendicazioni che legano le pratiche della giustizia riparativa alle popolazioni indigene sono banali. Esse disconoscono gli effetti complessi delle politiche coloniali che hanno, in diversi momenti, cercato di sterminare, assimilare, “civilizzare” e cristianizzare le popolazioni aborigene, come pure la complessità e le trasformazioni nei meccanismi di risoluzione delle dispute indigene (E. Zellerer, C. Cunneen, 2001, 246-7).

La ricerca delle origini della giustizia riparativa nelle tradizioni indigene ha fornito uno strumento retorico importante per distinguere le tradizioni della giustizia riparativa dai moderni sistemi di pena incentrati sullo Stato. Si è trattato in parte di un discorso su quello che l’Occidente ha perso. L’argomentazione principale è che, se si considerano i tempi lunghi della storia, lo Stato ha assunto la funzione punitiva solo in un momento relativamente recente e che, in precedenza, le società funzionavano bene con forme sanzionatorie di tipo riparativo. Nelle società non-statali, pre-statali e statali più antiche i metodi riparativi di risoluzione delle dispute erano dominanti: gli individui erano strettamente legati al gruppo sociale e mediazione e restituzione erano le modalità primarie di gestione del conflitto. Queste forme pre-moderne e pre-statali di sanzionamento, per di più, si possono trovare praticate nelle comunità indigene anche oggi.

Le dicotomie che sostengono questa storia della giustizia riparativa sono semplici: la sanzione non-statale è riparativa (al contrario della punizione imposta dallo Stato che non lo è) e le società indigene e pre-moderne non utilizzano forme retributive di pena come modalità primaria di risoluzione delle dispute. Ma questa semplice storia distorce la realtà della diversità delle

culture indigene e della varietà delle sanzioni usate dalle popolazioni indigene all'interno dei loro specifici contesti culturali. Non sorprendentemente, alcune sanzioni sono "riparative", nel senso che un moderno sostenitore della giustizia riparativa accetterebbe, ed alcune, chiaramente, non lo sono. Le sanzioni indigene possono includere l'esilio temporaneo o permanente, l'esclusione e l'isolamento nella comunità, la pubblica vergogna, e il risarcimento da parte del reo e/o dei suoi parenti. Alcune di esse possono comprendere punizioni fisiche come le percosse o la morte trafitti da lance.

Piuttosto che proporre una semplice dicotomia tra una giustizia pre-moderna e pre-statale e il modello retributivo (e riabilitativo) dello Stato moderno, potrebbe risultare più utile situare gli sviluppi più attuali della giustizia riparativa nel contesto di una cornice ibrida che non è né pre-moderna né moderna. Parlando di "ibridità" mi riferisco a trasformazioni in ambito punitivo, simili a forme di giustizia "frammentata" o "congiunta", che vedono le tradizionali forme della giustizia burocratiche e giuridiche combinarsi con elementi di giustizia informale ed indigena (H. Blagg, 1997; K. Daly, 2002).

Considerare in tal modo la giustizia riparativa come forma "ibrida" di giustizia ci consente di affrontare la complessità della relazione tra giustizia riparativa e punizione statocentrica. Ci fornisce l'opportunità di evitare che l'approccio criminologico critico nei confronti della giustizia riparativa finisca in una "criminologia della catastrofe" (P. O'Malley, 2000), rivelandosi eccessivamente deterministico e lasciando poco spazio per la contestazione, la trasformazione e la resistenza. Con questo spirito presento sia una visione pessimistica che una visione ottimistica della giustizia riparativa come forma ibrida di giustizia.

7.1. Una visione pessimistica della giustizia riparativa come forma ibrida di giustizia

Una lettura pessimistica degli sviluppi attuali evidenzia come in molti casi si siano introdotti programmi di giustizia riparativa all'interno di contesti che enfatizzano responsabilità individuale, deterrenza ed incapacitazione. È un'argomentazione che ha percorso buona parte di questo capitolo, e che vede la pena nelle società neoliberiste ricoprire una gamma di funzioni e procedure che vanno dalla giustizia riparativa alla neutralizzazione.

È una visione della politica penale che enfatizza le contraddizioni della penalità, ma che complessivamente mette in luce un sostanziale aumento della punitività (J. Pratt *et al.*, 2005). In questa prospettiva, la giustizia riparativa si riduce all'ennesima strategia penale riservata ai meritevoli, mentre i "non meritevoli" (i senza tetto, gli emarginati, i poveri e le popolazioni che

non hanno la pelle bianca) ottengono quello che hanno sempre ottenuto in quantità persino maggiore – la galera.

Strumenti di valutazione statistica del rischio, utilizzati in paesi come il Canada e l’Australia (come lo *Youth Service Level Case Management Inventory*), forniscono una parvenza di legittimazione scientifica alla selezione degli individui sulla base di razza e classe. Fattori individuali come l’età del primo mandato di comparizione in tribunale, la storia dei reati pregressi, la mancata ottemperanza ai mandati del tribunale e i reati attuali sono tutti usati per predire il rischio di reati futuri. Al rischio è connessa pure una gamma di fattori socio-economici, inclusa l’istruzione (ad esempio una scolarizzazione “problematica” o l’abbandono scolastico) e la disoccupazione. I fattori di rischio “individuali” sono decontestualizzati rispetto alle condizioni sociali ed economiche più generali. E così, attraverso il miracolo della statistica, i gruppi più emarginati all’interno della società diventano quelli che costituiscono la maggior fonte di rischio per la “nostra” sicurezza. La nostra ricerca scientifica, “sulla base delle prove”, ci dice che questi sono “casi problematici” difficilmente in grado di approfittare delle opportunità offerte dalla giustizia riparativa, e sono soggetti ideali per leggi più punitive e politiche d’ordine.

7.2. Una visione ottimistica della giustizia riparativa come forma ibrida di giustizia

Ma esiste anche una visione alternativa dello stesso processo. È possibile, per esempio, riservare un certo ottimismo alla giustizia riparativa come forma ibrida di giustizia se guardiamo ai recenti sviluppi nella giustizia indigena. Si possono creare nuove forme positive di giustizia ibrida coerenti con i principi della giustizia riparativa. È possibile prevedere nuovi spazi in cui le comunità indigene possano avere l’opportunità di formulare e di attivare procedure che derivano dalle loro particolari tradizioni, e dove lo scetticismo riguardo alle forme di giustizia riparativa imposte dallo Stato possa essere sostituito con procedure di giustizia riparativa in connessione e in armonia con le culture indigene (C. Cunneen, 2007).

Questa prospettiva sulla giustizia riparativa che accetta ibridità e differenze culturali è emancipante in un senso politico più ampio, e fa della giustizia riparativa non solo uno strumento di giustizia penale, ma anche di giustizia sociale. Nell’esempio considerato, l’ibridità può coinvolgere il ri-immaginare nuovi percorsi e nuovi punti di incontro tra le popolazioni indigene e le istituzioni dei colonizzatori – un luogo in cui non si dia più per scontato che le istituzioni dei colonizzatori sono normali e non sono problematiche, in cui gli artefatti culturali dei colonizzatori (il sistema della giustizia penale) perdonano la loro pretesa di universalità. In questo contesto, la giustizia riparativa

va rappresenta un'opportunità per decolonizzare le nostre istituzioni e la nostra immaginazione e riconsiderare altre possibilità (C. Cunneen, 2002).

Un esempio di questi sviluppi ibridi è l'espansione dei tribunali indigeni¹ che consentono alla comunità indigena locale di venire coinvolta più direttamente nel processo, e quindi di introdurre nuove prospettive sulle condanne più adeguate per l'imputato. In questo senso, il coinvolgimento della comunità rende il processo permeabile ad influenze che possono sfidare le idee dei professionisti della giustizia penale, e la cosa è particolarmente importante per le comunità aborigene che generalmente sono state escluse dai processi di decisione giuridici e giudiziari. Normalmente le Corti coinvolgono gli anziani aborigeni o i membri dei gruppi comunitari, che siedono sul banco con il magistrato. Essi parlano direttamente all'imputato, esprimendo le loro opinioni e le loro preoccupazioni circa il comportamento criminoso e dando consigli al magistrato riguardo al reo e a questioni culturali e comunitarie. I colpevoli possono ricevere le punizioni previste dalla tradizione o delle prescrizioni che impariscono servizi utili alla comunità (*community service orders*), come alternativa al carcere. La cosa importante è che in un tal contesto il richiamo alla giustizia riparativa può fornire una via per aprire il sistema della giustizia ad un maggiore controllo da parte degli indigeni. È un'opportunità per riconfigurare il sistema della giustizia sulla base di valori diversi, diverse procedure e diverse concezioni della responsabilità.

8. Conclusioni

Questo articolo ha evidenziato alcuni temi chiave emersi nella critica alla giustizia riparativa. Trovare delle risposte alle obiezioni avanzate significa offrire un importante contributo allo sviluppo della teoria e delle prassi della giustizia riparativa con particolare attenzione alle questioni di giustizia sociale e trasformazione politica. È importante riconoscere che molti attivisti politici progressisti vedono la giustizia riparativa come un'alternativa politica preferibile ad approcci più punitivi di giustizia penale. La questione è se la giustizia riparativa possa essere veramente all'altezza delle loro aspettative.

Come criminologi critici dobbiamo domandarci se la visione riformistica di chi sostiene la giustizia riparativa incontri quella di altri movimenti sociali e politici. Gli obiettivi della giustizia riparativa, ad esempio, vanno d'accordo con gli interessi avanzati dalle femministe in tema di protezione delle donne, o con

¹ Le Corti vengono chiamate con i nomi indigeni locali, ad esempio le Koori Courts (Victoria), le Murri Courts (Queensland) e le Nunga Courts (Australia meridionale). Il New South Wales ha adottato il modello canadese del circe sentencing per la popolazione indigena che risiede nello Stato.

quelli delle organizzazioni anti-razziste per un processo di riforma del sistema di giustizia penale, o con gli interessi neomarxisti per una maggior giustizia sociale? La giustizia riparativa può aiutare a raggiungere gli obiettivi di questi movimenti sociali e politici? Il razzismo, il sessismo, gli interessi basati sulla classe e le tendenze del sistema della giustizia penale verranno eliminati, modificati o lasciati intatti dalla giustizia riparativa? Una maggiore biforcazione dei sistemi di giustizia servirà davvero a bilanciare le oppressioni esistenti?

Blagg (1998; 2008) ha discusso la necessità di percorrere e immaginare nuove vie e nuovi luoghi di incontro tra i sistemi di giustizia. Si riferisce a questi luoghi come a degli "spazi liminali" dove può nascere il dialogo, dove le forme ibride e le differenze culturali possono essere accettate. Potrebbe essere un buon modo di considerare gli sviluppi contemporanei, con l'emergere di nuove forme del fare giustizia che fondono pratiche riparative e pratiche democratizzanti. In questo senso la giustizia riparativa può mantenere una promessa non ancora realizzata ma con buone possibilità di realizzarsi. Tale possibilità dipende, comunque, dall'imporsi di una riflessività critica sulla relazione tra giustizia riparativa e altre forme di potere. Se in alcuni casi esiste la possibilità di risarcire vittime e colpevoli, lo sviluppo di forme ibride di giustizia ha anche un lato oscuro. La giustizia riparativa è risultata anche funzionale ad una maggiore enfasi sulla responsabilità individuale, la deterrenza e l'incapacitazione.

Riferimenti bibliografici

- AUSTRALIAN LAW REFORM COMMISSION (1997), *Seen and Heard: Priority for Young People in the Legal Process*, AGPS, Canberra.
- BAUMAN Zygmunt (1998), *Globalization: The Human Consequences*, Columbia University Press, New York.
- BLAGG Harry (1997), *A Just Measure of Shame*, in "British Journal of Criminology", xxxvii, 4, pp. 481-501.
- BLAGG Harry (1998), *Restorative Visions and Restorative Justice Practices: Conferencing, Ceremony and Reconciliation in Australia*, in "Current Issues in Criminal Justice", x, 1, pp. 5-14.
- BLAGG Harry (2008), *Colonial Critique and Critical Criminology: Issues in Aboriginal Law and Aboriginal Violence*, in ANTHONY Thalia, CUNNEEN Chris, *The Critical Criminology Companion*, Hawkins Press (The Federation Press), Sydney, pp. 129-43.
- BROWN David, FARRIER David, EGGER Sandra, MCNAMARA Luke, STEEL Alex (2006), *Criminal Laws*, Federation Press, Sydney.
- CUNNEEN Chris (1997), *Community Conferencing and the Fiction of Indigenous Control*, in "Australia and New Zealand Journal of Criminology", xxx, 3, pp. 292-311.
- CUNNEEN Chris (2001), *The Impact of Crime Prevention on Aboriginal Communities*, New South Wales Crime Prevention Division and Aboriginal Justice Advisory Council, Sydney.

- CUNNEEN Chris (2002), *Restorative Justice and the Politics of Decolonisation*, in WEI-TEKAMP Elmar, KERNER Hans-Jürgen, a cura di, *Restorative Justice: Theoretical Foundations*, Willan Publishing, Cullompton, pp. 32-49.
- CUNNEEN Chris (2006), *Exploring the Relationship between Reparations, the Gross Violations of Human Rights, and Restorative Justice*, in SULLIVAN Dennis, TIFT Larry, a cura di, *The Handbook of Restorative Justice: global perspectives*, Routledge, New York, pp. 355-67.
- CUNNEEN Chris (2007), *Reviving Restorative Justice Traditions*, in JOHNSTONE Gerry, VAN NESS Daniel, a cura di, *The Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, Cullompton, pp. 113-31.
- CUNNEEN Chris, STUBBS Julie (2002), *Migration, Political Economy and Violence Against Women: The Post Immigration Experiences of Filipino Women in Australia*, in FREILICH Joshua D., NEWMAN Graeme, SHOHAM Shlomo Giora, ADDAD Moshe, a cura di, *Migration, Culture Conflict and Crime*, Aldershot, Ashgate, pp. 159-86.
- CUNNEEN Chris, WHITE Rob (2007), *Juvenile Justice: Youth and Crime in Australia*, Oxford University Press, Melbourne.
- DALY Kathleen (2002), *Restorative Justice: The Real Story*, in "Punishment and Society", iv, 1, pp. 55-79.
- DALY Kathleen, IMMARIGEON Russ (1998), *The Past, Present and Future of Restorative Justice: Some Critical Reflections*, in "Contemporary Justice Review", i, 1, pp. 21-45.
- FEELY Malcolm, SIMON Jonathan (1994), *Actuarial Justice: The Emerging New Criminal Law*, in NELKEN David, a cura di, *The Futures of Criminology*, Sage, London, pp. 173-201.
- FINDLAY Mark (1999), *The Globalisation of Crime: Understanding Transitional Relationships in Context*, Cambridge University Press, Cambridge.
- FINDLAY Mark, HENHAM Ralph (2005), *Transforming International Criminal Justice*, Willan Publishing, Cullompton.
- HOGG Russell (2008), *Resisting a "Law and Order" Society*, in ANTHONY Thalia, CUNNEEN Chris, *The Critical Criminology Companion*, Hawkins Press, Sydney, pp. 278-89.
- IFFIL Sherrilyn A. (2007), *On the Courthouse Lawn*, Beacon Press, Boston.
- JOHNSTONE Gerry, VAN NESS Daniel, a cura di (2007), *The Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, Cullompton.
- KEITH Michael (1993), *From Punishment to Discipline*, in CROSS Malcolm, KEITH Michael, a cura di, *Racism: The City and the State*, Routledge, London, pp. 193-209.
- LUKE Garth, LIND Bronwyn (2002), *Reducing Juvenile Crime: Conferencing versus Court*, in "Crime and Justice Bulletin", 69, New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research, Sydney, pp. 1-20.
- MARSHALL Tony (1999), *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London.
- MCCULLOCH Jude (2008), *Key Issues in a Critical Approach to Policing*, in ANTHONY Thalia, CUNNEEN Chris, *The Critical Criminology Companion*, Hawkins Press (The Federation Press), Sydney, pp. 206-17.
- NANCARROW Heather (2006), *In Search of Justice for Domestic and Family Violence: Indigenous and Non-Indigenous Australian Women's Perspectives*, in "Theoretical Criminology", x, 1, pp. 87-106.

- O'MALLEY Pat (1999), *Volatile and Contradictory Punishments*, in "Theoretical Criminology", III, 2, pp. 175-96.
- O'MALLEY Pat (2000), *Criminologies of Catastrophe? Understanding Criminology on the Edge of the New Millennium*, in "Australian and New Zealand Journal of Criminology", XXXIII, 2, pp. 153-67.
- O'MALLEY Pat (2006), *Risk and Restorative Justice: Governing through the Democratic Minimization of Harms*, in AERTSEN Ivo, DAEMS Tom, ROBERT Luc, a cura di, *Institutionalizing Restorative Justice*, Willan Publishing, Cullompton, pp. 216-33.
- PAVLICH George (2001), *The Force of Community*, in STRANG Heather, BRAITHWAITE John, a cura di, *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 56-68.
- PAVLICH George (2005), *Governing Paradoxes of Restorative Justice*, Glasshouse Press, London.
- POLK Kenneth (1994), *Family Conferencing: Theoretical and Evaluative Concerns*, in ALDER Christine, WUNDERSITZ Joy, a cura di, *Family Conferencing and Juvenile Justice: The Way Forward or Misplaced Optimism?*, Australian Institute of Criminology, Canberra, pp. 123-40.
- PRATT John (2000), *The Return of the Wheelbarrow Men*, in "British Journal of Criminology", 40, pp. 127-45.
- PRATT John (2008), *Penal Populism and the Contemporary Role of Punishment*, in ANTHONY Thalia, CUNNEEN Chris, *The Critical Criminology Companion*, Hawkins Press, Sydney, pp. 265-76.
- PRATT John, BROWN David, BROWN Mark, HALLSWORTH Simon, MORRISON Wayne (2005), *The New Punitiveness: Trends, Theories, Perspectives*, Willan Publishing, Cullompton.
- STRANG Heather (2001), *Restorative Justice Programs in Australia*, a Report to the Criminology Research Council, Australian Institute of Criminology, Canberra.
- STUBBS Julie (1997), *Shame, Defiance and Violence against Women: A Critical Analysis of "Communitarian" Conferencing*, in BESSANT Judith, COOK Sandy, a cura di, *Violence Against Women: an Australian Perspective*, Sage, Thousand Oaks, pp. 109-26.
- STUBBS Julie (2002), *Domestic Violence and Women's Safety: Feminist Challenges to Restorative Justice*, in STRANG Heather, BRAITHWAITE John, a cura di, *Restorative Justice and Family Violence*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 42-61.
- SULLIVAN Dennis, TIFT Larry, a cura di (2006), *The Handbook of Restorative Justice: Global Perspectives*, Routledge, New York.
- WARNER Kate (1994), *Family Group Conferences and the Rights of Offenders*, in ALDER Christine, WUNDERSITZ Joy, a cura di, *Family Conferencing and Juvenile Justice: The Way Forward or Misplaced Optimism?*, Australian Institute of Criminology, Canberra, pp. 141-52.
- WHITE Rob (1994), *Shaming and Reintegrative Strategies: Individuals, State, Power and Social Interests*, in ALDER Christine, WUNDERSITZ Joy, a cura di, *Family Conferencing and Juvenile Justice: The Way Forward or Misplaced Optimism?*, Australian Institute of Criminology, Canberra, pp. 181-96.
- ZELLERER Evelyn, CUNNEEN Chris (2001), *Restorative Justice, Indigenous Justice and Human Rights*, in BAZEMORE Gordon, SCHIFF Mara, a cura di, *Restorative Community Justice: Repairing Harm and Transforming Communities*, Anderson Press, Cincinnati, pp. 245-63.